

DIRITTO FORESTALE E AMBIENTALE

Prof. Adabella Gratani



**DIRITTO
FORESTALE E
AMBIENTALE**

Prof. Adabella Gratani

**Dalla Legge Serpieri RDL 3267/1923
alla pianificazione degli anni '80**



(Legge Serpieri) RDL 30 dicembre 1923 n. 3267 *ancora vigente*

"**Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani**", pone l'accento sulle **zone montane**, con particolare attenzione alla difesa del suolo e alla protezione delle pendici montane.

Elementi prioritari della legge sono:

- ❖ istituzione del **vincolo idrogeologico** riferito alla **montagna** o **collina**;
- ❖ obbligatorietà dei **piani economici** (o di assestamento forestale) per la gestione dei **boschi pubblici**;
- ❖ incentivazioni per la costituzione di **Aziende speciali, Consorzi forestali**;
- ❖ struttura pubblica della **ASFD** (Azienda di Stato Foreste Demaniali);

- ❖ intervento diretto dello Stato per la **sistemazione idraulica forestale** dei bacini montani;
- ❖ incentivazione del **rimboschimento** attraverso
 - l'esenzione dell'imposta fondiaria,
 - la direzione tecnica gratuita,
 - contributi,
 - fornitura gratuita delle piantine;
- ❖ disposizioni per la redazione delle **Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale**.

- **VINCOLO IDROGEOLOGICO di collina /montagna**
- **VINCOLO di sistemazione idraulica forestale**
- **VINCOLO di RIMBOSCHIMENTO**

- **CONCETTO**
- **Bosco e fondi assimilati**

- **PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO** O disposizione normativa
- Che imponga **il vincolo**

**VINCOLO
FORESTALE**

Ha valenza **primaria - assorbente e prioritario** rispetto agli altri vincoli

- paesaggistico,
- ambientali a valenza territoriale,
- idrogeologico,
- aree protette

La ragione risiede nella definizione giuridica di bosco, **quale sistema ecologico, ordine sistemico.**

Il vincolo forestale è **prodromico al momento pianificatorio** posto in essere da un'amministrazione pubblica.

**VINCOLO
IDROGEOLOGICO**

- ❖ **concerne terreni di qualunque natura e destinazione,**
- ❖ **è localizzato principalmente nelle zone montane e collinari e può riguardare aree boscate o non boscate**
- ❖ **non coincide con quello boschivo o forestale, R.D.L. n.3267/1923.**

**VINCOLO
IDROGEOLOGICO**

- ❖ in generale
- ❖ non preclude la possibilità di intervenire sul territorio, **ma subordina**
- ❖ gli interventi in queste aree all'ottenimento di una specifica autorizzazione (articolo 7 del R.D.L. n. 3267/1923).

Il vincolo idrogeologico **non comporta l'inedificabilità assoluta dell'area**, per cui possono essere realizzati gli interventi consentiti dalla strumentazione urbanistica e che non danneggiano o non mettono in pericolo i valori ambientali tutelati.

PREVIO l'obbligo di ottenere prima della realizzazione dell'intervento il rilascio della specifica **autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio**

(TAR Toscana, Firenze, sez. I, 1/7/2014, n. 1150; TAR Lazio, Roma, sez. I ter, 30/9/2010, n. 32618; Consiglio di Stato, sez. V, 24/09/2009, n. 43731; Consiglio di Stato, sez. IV, 3/11/2008, 5467).

Vincolo idrogeologico – parte III dlgs 152/06

Le Regioni, in virtù della competenza oggi attribuita dall'art. 61, comma 5 del D.lgs. 152/2006, hanno disciplinato con legge la materia, regolando in particolare la competenza al rilascio della autorizzazione agli interventi da eseguire nelle zone soggette a vincolo, spesso delegandola a Province e/o Comuni in base all'entità delle opere.

**VINCOLO
IDROGEOLOGICO**

Legge 221/2015 cd. “Green Economy” ha inserito la tutela dell’assetto idrogeologico nell’ambito del Dpr 380/2001 “Testo Unico Edilizia”, raccordandola così con il procedimento edilizio, così come già previsto per la tutela di altri interessi pubblici .

Porta a introdurre delle limitazioni nel settore edilizio senza seguire un ristoro/indennizzo per la limitazione del proprio diritto soggettivo (come nel caso delle limitazioni edilizie per la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico, difesa nazionale, pubblica sicurezza, ecc.).

- Il vincolo idrogeologico ha natura di vincolo “conformativo” della proprietà privata finalizzato a tutelare un interesse pubblico (in questo caso la conservazione del buon regime delle acque, la stabilità e la difesa idrogeologica del territorio)
- e, cioè, può essere imposto su tutti di immobili che presentano determinate caratteristiche con la **conseguenza che non implica forme di indennizzo per i proprietari**
- così come avviene per i vincoli paesaggistici, storico-artistici, di parco/area protetta, ecc.

Consiglio di Stato, sez. IV, 29/9/1982, n. 424;
Cassazione, Sez. Unite, 5520/1996;
Cassazione, civile, sez. I, 22/02/1996, n. 1396.

(Legge Serpieri) RDL 30 dicembre 1923 n. 3267

art. 26 vincolo boschivo

Danneggiamento o
taglio di piante
Abbattimento piante
Disboscamento
Etc.

**Differenza del bene
protetto tra i vincoli.**

Tutela doppia?

PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

VINCOLI

• IDROGEOLOGICO
(boschivo)

• PAESAGGISTICO

Vincoli idrogeologici

(CAPO II. Disposizioni penali e di polizia.
Art. 26 R.D.I. n. 3267/1923)-

Vincoli Paesaggistici

(art.163 Dlv 490/1999 ora
art. 181 Dlgo 42/2004)

Art. 26 R.D.I. n. 3267/1923 *Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17 **taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma 2° dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvi gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.***

(Legge Serpieri) RDL 30 dicembre 1923 n. 3267

art. 26 vincolo boschivo

Danneggiamento o
taglio di piante
Abbattimento piante
Disboscamento
Etc.

**Differenza del bene
protetto tra i vincoli.**

Tutela doppia?

PROVVEDIMENTO
AMMINISTRATIVO

VINCOLI

• **IDROGEOLOGICO
(boschivo)**

• **PAESAGGISTICO**

Vincoli idrogeologici

(CAPO II. Disposizioni penali e di polizia.

Art. 26 R.D.I. n. 3267/1923)-

è dettato a protezione del
vincolo idrogeologico e di altri
simili interessi

(difesa dalla caduta di valanghe,
sassi, furia dei venti, oltre che
difesa delle condizioni igieniche
locali e difesa militare)

sanziona chiunque
danneggi piante o comunque arrechi
altri danni nei boschi vincolati per
scopi idrogeologici o per gli altri
scopi indicati e ciò in violazione delle
prescrizioni impartite dalle
competenti autorità.

Vincoli Paesaggistici

(art.163 Dlv 490/1999 ora
art. 181 Dlgo 42/2004)

**prevede il vincolo
paesaggistico** ed ambientale

- è dettato a salvaguardia del
**bosco nel suo valore
estetico-ambientale**,
- e sanziona chi esegua lavori
di qualsiasi genere su beni
ambientali senza la prescritta
autorizzazione o in difformità
di essa,

**a prescindere dal fatto che
arrechi o meno un danno o un
pregiudizio.**

**SUSSISTE IL CONCORSO MATERIALE DI
NORME E NON QUELLO APPARENTE**

CORTE DI CASSAZIONE PENALE

Sez. III, n. 32542 del 29

settembre 2006 *E' da escludersi*

*il concorso apparente di norme
e, conseguentemente,*

*l'applicazione del principio di
specialità tra la violazione*

*paesaggistica di cui all'articolo
181 D.Lv. 42-2004 e il RDL 3267-*

*1923 artt. 26 e 54 in tema di
vincolo idrogeologico e tra la*

*medesima violazione penale e la
legge 950/1956 art. 1 in materia*

di polizia forestale.

Art. 26 R.D.I. n. 3267/1923 *Coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici o per gli scopi previsti dall'art. 17 **taglino o danneggino piante o arrechino altri danni, in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle disposizioni impartite dalle autorità, di cui al comma 2° dell'articolo predetto, saranno puniti con una pena pecuniaria dal doppio al quadruplo del valore delle piante tagliate o del danno commesso, salvi gli obblighi imposti dagli articoli precedenti.***

Danneggiamento o
taglio di piante
Abbattimento piante
Disboscamento
Etc.

Vincoli idrogeologici(artt.26+54)

TITOLO II.Sistemazione e
rimboschimento di terreni montani.
CAPO I Sistemazione idraulico-forestale
dei bacini montani.
(art. 54 RDL n.3267/1923 e s.m.i.)

(Legge Serpieri) RDL 30 dicembre 1923 n. 3267

- Nei terreni rimboschiti per effetto del presente decreto **non sarà mai permessa la coltura agraria.**
- Il pascolo sarà in essi regolato in conformità delle norme contenute nell'art. 9.
- Il proprietario dei terreni rimboschiti deve compiere le operazioni di governo boschivo in conformità **al piano di coltura e di conservazione approvato dal Ministero dell'economia nazionale.**
- Le **infrazioni** alle prescrizioni sopra indicate sono punite con ammenda estensibile fino a L. 50 e, in caso di recidiva, fino a L. 200; salvo le maggiori pene comminate dalle disposizioni del titolo I capo II del presente decreto.
- Ove a carico di un proprietario siano accertate, nel corso di dodici mesi, due o più contravvenzioni agli obblighi predetti, il Ministero dell'economia nazionale, anche quando l'azione penale sia prescritta o altrimenti estinta, su proposta dell'ufficio forestale, può autorizzare detto ufficio a prendere possesso del terreno per un tempo determinato, senza alcuna indennità, ed a provvedere, a spese del proprietario negligente, **ai lavori occorrenti in base al piano prestabilito di coltura e conservazione.**

(Legge Serpieri) RDL 30 dicembre 1923 n. 3267

**Sistemazione idraulica
rimboschimento
Etc.**

TITOLO II. Sistemazione e rimboschimento di terreni montani.
CAPO I Sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.
(art. 54 RDL n.3267/1923 e s.m.i.)

Vincoli idrogeologici (art.54)

Vincoli Paesaggistici art. 181 cit.dlgvo
42/2004)

reato

•Art. 54

persegue la finalità di salvaguardare il vincolo idrogeologico (o gli altri interessi indicati) e **sanziona** proprietario dei terreni rimboschiti CHE effettui sugli stessi la coltura agraria o effettui il pascolo **secondo modalità diverse da quelle previste o comunque compia le operazioni di governo boschivo in difformità del piano di coltura e conservazione approvato.**

CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. III, n. 32542 del 29 settembre 2006

Violazione
provv amm.vo

AI SENSI DELL'art. 54, ... **violazione** a sussistenza del **vincolo idrogeologico** è, di norma, circostanza **preclusiva** della realizzazione di ogni attività che pregiudichi la stabilità dei suoli e l'equilibrio idrogeologico della zona vincolata

L'ambiente rileva non solo come paesaggio, ma anche come **assetto del territorio**, comprensivo di ogni suo profilo, e finanche degli aspetti scientifico-naturalistici (come quelli relativi alla **protezione** di una particolare flora e fauna), pur non afferenti specificamente ai profili estetici della zona. **Consiglio di Stato**,
Sez. IV, n. 5045, del 13 ottobre 2014

Violazione
provv amm.vo

La presenza del vincolo idrogeologico (art. 54 ...) impedisce la realizzazione di attività o interventi che degradino la stabilità dei suoli e **dell' equilibrio idrogeologico.**

Ex art. 9 cost., la **tutela ambientale** è **valore primario e assoluto** e il **vincolo idrogeologico** (RDL 3267/1923) contribuisce a difendere e salvaguardare gli assetti del territorio.
Consiglio di Stato,
Sez IV, n. 2222 del 29 aprile 2014

(Legge Serpieri) RDL 30 dicembre 1923 n. 3267

Corte Costituzionale

Sentenza N. 26 del 1966

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 del R.D. L30 dicembre 1923, n. 3267,
pel fatto che demanda alle **norme locali** di polizia forestale emanate dalle Camere di commercio di stabilire a propria scelta (non importa se entro limiti tassativi, indicati con riferimento a un precetto generale altrimenti applicabile) le **sanzioni penali** da comminare ai trasgressori.

(Legge Serpieri) RDL 30 dicembre 1923 n. 3267

Sistemazione idraulica
rimboschimento
Etc.

L 9 ottobre 1956, n. 950,
Sanzioni per i trasgressori delle
norme di polizia forestale.

ART.1 sanziona la violazione
delle norme di **polizia forestale**
contenute nei regolamenti di
cui all'art. 10 RDL 30 dicembre
1923, n. 3267 prevedendo →

sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di
e massima di lire 800, e con un minimo in ogni caso di lire 2000, pe

- a) ogni pianta o ceppaia sradicata e per ogni pianta potata in
violazione ai suddetti regolamenti;
- b) ogni pianta, ramo o cimale destinato ad "albero di Natale"
trasportato o commerciato senza il permesso o contrassegno
regolamentare;
- c) ogni pianta non tagliata o ceppaia non estratta in violazione
alle norme dei regolamenti concernenti i boschi affetti da malattie;
- d) ogni pianta o ceppaia di castagno non tagliata o riceppata in
violazione alle norme dei regolamenti relative alla lotta
antiparassitaria;
- e) ogni capo di bestiame immesso in violazione ai divieti di
pascolo stabiliti dai regolamenti medesimi.
Qualora si tratti di bestiame ovino il limite minimo della
sanzione di cui al primo comma e' ridotto a lire 200 e il limite
massimo a lire 400;
- f) la mancata denuncia per inosservanza delle norme concernenti i
terreni arbustati e cespugliati

vincolo ambientale quale **GENUS**

vincoli idrogeologici (art.26, 54 rdl 3276/23)

vincoli Paesaggistici art. 181 dlgo 42/2004)

INDETERMINATE SPECIES

Assiste il **vincolo ambientale**
non perché si tratta di un
bosco (in senso stretto)
bensì **perché si tratta di**
terreno sottoposto a
vincolo di
rimboschimento.

CORTE DI CASSAZIONE
PENALE Sez. III, n. 32542
del 29 settembre 2006

(Legge Serpieri) RDL 30 dicembre 1923 n. 3267

Sistemazione idraulica rimboschimento Etc.

- **L'art. 146** del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490
- (ora art. 142 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42,
- **alla lett. G),**
- inserisce tra i beni ambientali tutelati per legge, oltre i territori coperti da **foreste e da boschi, anche quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.**

Quali terreni?

DLGVO 22 gennaio 2004, n. 42
Codice dei beni culturali e del paesaggio

- L'art. 142 dlgv 42/2004 sono soggetti a tutela ambientale «i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a **vincolo** di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, dlgv 18 maggio 2001, n. 227».

Quale bosco?

DLGVO 18 maggio 2001, n. 227,
Orientamento e modernizzazione del settore forestale,
Oggi abrogato da **D.LGS. 3 APRILE 2018, N. 34**

L'art. 2 Testo unico in materia di foreste e filiere forestali.
comma 2 che entro dodici mesi le **regioni** stabiliscano per il territorio di loro competenza la definizione di bosco (ed in particolare i valori minimi di larghezza, estensione e copertura),
comma 3 che **sono assimilati al bosco**, tra gli altri, «i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale».

DIRITTO FORESTALE E AMBIENTALE

Prof. Adabella Gratani

RIPARTIZIONE DI COMPETENZE
STATO/REGIONI
UE/STATI MEMBRI
INTERNAZIONALE



RIPARTO DI COMPETENZE- PIANIFICAZIONE

Carta costituzionale- Leggi 1949-1968

Il Titolo V della Costituzione '48 assegna alle Regioni **parte** delle competenze in materia di agricoltura del settore forestale.

- REGIONI ORDINARIE
 - REGIONI a statuto speciale
 - Province autonome
- in materia di corpo forestale.

leggi costituzionali del '48 e succ. **(1948)**

- legge Cost., 26 febbraio 1948, n. 2 (Conversione in legge costituzionale dello Statuto della Regione Siciliana);
- legge Cost., 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la **Sardegna**);
- legge cost., 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta);
- legge Cost., 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);
- legge Cost., 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia).

- Legge 264/1949
"*Cantieri di rimboschimento, di lavoro, di sistemazione montana*",
opera, per la prima volta, **anche rimboschimenti in pianura**, prevalentemente di conifere e specie esotiche.
- LEGGI 454/1961 e 910/1966 introducono il PRIMO E SECONDO PIANO VERDE, direttive per l'intervento forestale.
- Fino al 1968, i rimboschimenti sono effettuati con contributi privati e i boschi di proprietà privata sono sottoposti ad domande pressanti di prelievo legnoso.

RIPARTO DI COMPETENZE- - DPR 11/1972

REGIONI ORDINARIE (1972)

Anni '70

DPR 15 gennaio 1972 n. 11

**Trasferimento alle regioni
a statuto ordinario delle
funzioni**

amministrative statali
in materia di agricoltura e foreste,
di caccia e di pesca nelle acque interne e dei
relativi personali e uffici.

materie di agricoltura e foreste,
di caccia e di pesca nelle acque interne

conseguenza che si verifica:

molte Regioni hanno leggi specifiche su:

- **definizione di bosco;**
- rimboschimenti compensativi in caso di disboscamento;
- definizione di **nuove finalità del bosco oltre a quelle produttive e protettive:** ecologiche, paesaggistiche, culturali, miglioramento delle condizioni e della qualità della vita;
- valorizzazione della pianificazione forestale;
- ampliamento delle Prescrizioni di Massima e di polizia forestale a tutti i boschi e regolamentazione della fruizione nei boschi stessi;
- divieto del taglio a raso; · promozione del taglio colturale;
- **delega a Enti subregionali;** · incentivazione delle forme associative;
- **minor attenzione all'aspetto produttivo dei boschi** e alla loro effettiva gestione e manutenzione, da procedimenti autorizzativi spesso complessi,
- insufficiente disponibilità finanziaria.

RIPARTO DI COMPETENZE- - DPR 11/1972

REGIONI ORDINARIE (1972)

materie di agricoltura e foreste,
di caccia e di pesca nelle acque interne

(Art. 1 co 2) si tratta delle seguenti funzioni amministrative (lett. a-r):

- a) le coltivazioni arboree ed erbacee e le relative produzioni;
- b) gli allevamenti zootecnici, l'apicoltura, la bachicoltura e le relative produzioni;
- c) la meccanizzazione aziendale, interaziendale e di servizio, l'impiego di fertilizzanti e di altri mezzi tecnici;
- d) gli interventi di prevenzione e la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche; l'attività dimostrativa e la divulgazione delle tecniche per combattere e prevenire le malattie delle piante;
- e) l'assistenza tecnica alle imprese agricole e connessa attività sperimentale, dimostrativa e divulgativa; di orientamento e preparazione professionale degli operatori agricoli;
- f) gli incentivi a favore della cooperazione e di altre forme associative in agricoltura;
- g) gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della proprietà coltivatrice;
- h) la bonifica integrale e montana, la sistemazione di bacini montani, la classificazione e la declassificazione dei comprensori di bonifica integrale e di bonifica montana di seconda categoria, di bacini montani e delle zone depresse, nonché la redazione, la approvazione e l'attuazione di piani generali di bonifica e di programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse;

- i) la costituzione di consigli di valle o di comunità montane;
 - l) i miglioramenti fondiari ed agrari ivi compresi gli impianti aziendali ed interaziendali per la raccolta, conservazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli;
- m) gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario, ivi compresi i rapporti con gli istituti di credito e fatto salvo quanto disposto al successivo art. 4, lettera i);
- n) i boschi e le foreste, i rimboschimenti e le attività silvopastorali; restano fermi, salvo che nelle ipotesi previste al successivo art. 8, la inalienabilità, la indisponibilità e i vincoli alla attuale destinazione, in atto vigenti per i beni forestali di cui alla prima parte del comma quinto dell'art. 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
- o) l'esercizio della caccia ivi compreso il calendario venatorio, la disciplina delle bandite e delle riserve di caccia e il ripopolamento. Rimane ferma la competenza degli organi statali per il rilascio della licenza di porto d'armi per uso di caccia;
- p) l'esercizio della pesca nelle acque interne, le riserve di pesca, la piscicoltura ed il ripopolamento ittico. Le concessioni a scopo di piscicoltura, ove riguardino acque del demanio dello Stato, verranno rilasciate previo parere favorevole del competente organo statale;
- q) gli incentivi nelle materie dell'agricoltura e foreste, della caccia e della pesca nelle acque interne;
- r) le ricerche e informazioni di mercato, le attività promozionali, gli studi e le iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di peculiare interesse regionale.

RIPARTO DI COMPETENZE- PIANIFICAZIONE

DPR 11/1972

REGIONI ORDINARIE (1972)

Art. 2. ((Sono trasferite alle Regioni)) a statuto ordinario **le funzioni amministrative**, comprese quelle di **vigilanza e di tutela**, esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in ordine agli

- enti di sviluppo,
- agli enti,
- consorzi,
- istituzioni ed organizzazioni locali

operanti in una sola regione nelle materie di cui al precedente art. 1,

ivi comprese le attribuzioni in ordine alla nomina dei collegi dei revisori, salva la designazione da parte del Ministro per il tesoro di un componente dei collegi stessi in relazione alla permanenza negli enti di interessi finanziari dello Stato.

art 11. "Sono trasferiti alle Regioni a statuto ordinario, nel cui territorio hanno sede, i seguenti **uffici periferici** del Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

- a) Ispettorati agrari compartimentali;
- b) Ispettorati provinciali dell'agricoltura e relativi uffici agricoli di zona;
- c) Ispettorati regionali delle foreste;
- d) Ispettorati ripartimentali delle foreste e relativi uffici distrettuali delle foreste.

Sono parimenti trasferite alle Regioni a statuto ordinario le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine ai comitati e alle commissioni esistenti in quanto attinenti alle funzioni amministrative trasferite alle regioni con il presente decreto.

Il Corpo forestale dello Stato, ferma restando la sua unitarietà di struttura, inquadramento e reclutamento, è impiegato dalle singole regioni, nell'ambito del rispettivo territorio, per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto".

REGIONI ORDINARIE (1972)

ART.1 ULT. CO - il trasferimento riguarda le seguenti funzioni amministrative:

- promozione delle azioni e delle operazioni commissariali di verifica demaniale e sistemazione dei beni di uso civico;
- piani di sistemazione e trasformazione fondiaria da eseguire prima delle assegnazioni delle quote;
- ripartizione delle terre coltivabili;
- assegnazioni delle unità fondiarie;
- approvazione di statuti e regolamenti delle associazioni agrarie;
- controllo sulla gestione dei terreni boschivi;
- tutela e vigilanza sugli enti e università agrarie che amministrano beni di uso civico
- *(; ogni altra funzione amministrativa esercitata da organi amministrativi centrali o periferici in materia di usi civici, consorzio e promiscuità per condomini agrari e forestali)).*

RIMANGONO ALLO STATO
(art.4 lett.1)

usi civici limitatamente alle attività giurisdizionali ed a quelle amministrative **NON** comprese nell'ultimo comma del precedente art. 1

RIPARTO DI COMPETENZE- PIANIFICAZIONE

USI CIVICI

Sono diritti perpetui spettanti ai membri di una collettività su beni appartenenti al demanio, o a un comune, o a un privato.

- **PRINCIPIO** che ognuno debba poter soddisfare le più elementari necessità della vita. si collegano al remoto istituto della proprietà collettiva sulla terra
- **PRINCIPIO CHE OFFENDE LA PROPRIETÀ PRIVATA.**

Sono di origine antichissima

es: facoltà di pascolo, di alpeggio, di far legna (ius incidendi e capulandi), di raccogliere fronde (frondaticum) o erba (herbaticum), di spigolare (spigaticum), perfino di seminare (ius serendi).

- Ne consegue il divieto per i Fondi agricoli di essere recintati
- Origine preromana, mantenuti nel Medioevo, durante le monarchie, contro il feudalesimo, è la reazione contro le usurpazioni dei signori feudali in danno delle collettività.

Rimangono allo Stato (1972)

RIPARTO DI COMPETENZE- PIANIFICAZIONE DPR 11/1972

Art. 4. **Resta ferma la competenza degli organi statali in ordine:**

a) ai rapporti internazionali e con la Comunità economica europea; b) alla applicazione di regolamenti, direttive ed altri atti della Comunità economica europea concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, il commercio di prodotti agricoli e gli interventi sulle strutture agricole; c) alla ricerca e sperimentazione scientifica di interesse nazionale in agricoltura e foreste, caccia e pesca nelle acque interne, nonché al coordinamento metodologico della ricerca e sperimentazione scientifica nelle anzidette materie su tutto il territorio nazionale; d) all'importazione, esportazione ed al transito di piante o parti di piante e semi di provenienza estera, nonché alla realizzazione nei porti e nei valichi di frontiera di impianti di disinfestazione e di controllo fitosanitario; all'importazione ed esportazione di bestiame da allevamento e da riproduzione nonché di materiale seminale; al controllo della produzione e del commercio di sementi e di altro materiale di moltiplicazione; al commercio internazionale dei prodotti agricoli e zootecnici; al rilascio di certificati fitopatologici per l'esportazione e l'importazione di prodotti agricoli; e) alla tenuta dei registri di varietà e di libri genealogici, la cui unicità è richiesta per tutto il territorio nazionale; f) alla classificazione e declassificazione di territori in comprensori di bonifica integrale o montana ed alla determinazione di bacini montani e zone depresse quando ricadono nel territorio di due o più regioni, sentite le regioni medesime; all'approvazione dei piani generali di bonifica e dei programmi di sistemazione dei bacini montani e delle zone depresse sempre che ricadano nel territorio di due o più regioni parimenti sentite le regioni medesime; g) alle opere pubbliche di interesse nazionale o interregionale;

h) agli interventi per la protezione della natura, salvi gli interventi regionali non contrastanti con quelli dello Stato; i) all'ordinamento del credito agrario, degli istituti che lo esercitano ed ai limiti massimi dei tassi praticabili; l) al demanio armentizio, *nonché agli usi civici limitatamente alle attività giurisdizionali ed a quelle amministrative non comprese nell'ultimo comma del precedente art. 1;* m) agli interventi per la regolazione del mercato agricolo, anche mediante la realizzazione a totale carico dello Stato, nel quadro della programmazione nazionale e sentite le regioni interessate in relazione alla loro ubicazione, di impianti di interesse nazionale per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli, da affidare in gestione ad enti pubblici o ad associazioni di produttori agricoli, al fine di regolare l'immissione sul mercato di prodotti agricoli e zootecnici e la costituzione di scorte; nonché agli interventi, a favore degli organismi associativi di produttori agricoli, previsti da regolamenti della Comunità economica europea; ai marchi, alle norme di qualità ed alle denominazioni tipiche o di origine di prodotti agricoli; n) alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze ad uso agrario e di prodotti agrari; o) alla alimentazione; p) al Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali e le avversità atmosferiche; q) alle ricerche ed informazioni di mercato; alle attività promozionali sul piano nazionale ed internazionale; agli studi ed alle iniziative di divulgazione inerenti a problemi agricoli e forestali di interesse nazionale ed internazionale; r) alla programmazione agricola nazionale e alle connesse attività di ricerca e di studio; s) ai parchi nazionali; t) al reclutamento, addestramento ed inquadramento del Corpo forestale dello Stato ed alle relative scuole.



Conseguenze
Tutela diversificata=
del bosco
→ Mancata tutela.

La materia «delle foreste»:
«gestione forestale sostenibile» e
valorizzazione «della multifunzionalità
degli ecosistemi forestali».

non espressamente prevista
nell'articolo 117, commi secondo e
terzo, della Cost.

sarebbe, pertanto, da ascrivere alla
competenza

“**residuale-esclusiva STATALE**”, di cui
all'art. 117, co.4 Cost.

«alla materia dell'ambiente», (art.
117, co.2 lettera s, Cost.

?

I **distinti** concetti di
**multifunzionalità ambientale del
bosco e di funzione economico
produttiva** sottoposta ai limiti
della ecosostenibilità forestale
sono del resto ribaditi a livello
internazionale, comunitario e
nazionale.

Non esiste una politica
comune nell'Unione europea
per la tutela delle foreste, ma
singoli programmi e azioni che
vengono promossi .

Ancora incerta la loro tutela se all'interno della
politica agricola o quella ambientale Vedere articolo
A.Gratani Le Foreste polmone della Terra.

- Vd Direttiva 92/43/CEE (habitat naturali)
- Direttiva 79/409/CEE, (tutela uccelli)
- La costituzione di una «rete ecologica europea
coerente», cd “Natura 2000”;
- Piano d'azione per le foreste dell'Unione
Europea per il quinquennio 2007-2011.

CON LA CONSEGUENZA

che gli stati membri GOVERNANO in modo
diversificato la materia perdendo la tutela globale
dei boschi/foreste.

Es in Italia la L. 353/2000, legge-quadro su incendi
boschivi, il compito di prevenire gli incendi attraverso un
lavoro di monitoraggio e di tutela delle zone a rischio, è
affidato alle regioni, chiamate ad emanare dei piani per
mettere in atto tali linee guida statali.

INTERNAZ.

Protocollo di Kyoto dell'11 dicembre 1997, reso esecutivo con la legge 1° giugno 2002, n. 120

«Quarta Conferenza Ministeriale sulla Protezione delle Foreste in Europa (Vienna 28-30 aprile 2003

Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile
Obiettivo 15 richiama, tra i vari punti, la necessità di conservare e ripristinare le foreste e di promuoverne una gestione sostenibile.

Piano strategico per le foreste (2017-2030) e
PIANO per il ripristino dell'ecosistema (2021-2030).

ACCEZIONE bosco = produttività Agro-forestale

RIPARTO DI COMPETENZE- PIANIFICAZIONE Sguardo Anni '70-'90

- la **L. 22.5.1973 n. 269** disciplina la produzione e il commercio di sementi e piante da **rimboschimento**
- La **L. 1.3.1975 n. 47** "Norme integrative per la **difesa dei boschi dagli incendi**" affronta il problema degli incendi boschivi, promuove iniziative di prevenzione e lotta agli incendi boschivi, prevede dei finanziamenti per la elaborazione di "Piani regionali ed interregionali" e codifica le competenze.
- prevede l'inedificabilità e il mantenimento delle destinazioni in atto per le aree boscate interessate da incendi.
- prevede la ricostituzione delle aree bruciate con finanziamento pubblico.

- La legge "**Quadrifoglio**" (**L. 984/1977**), fornisce linee di indirizzo generale in **materia agro-forestale** **senza separare gli obiettivi dell'agricoltura da quelli forestali**, benchè la componente forestale è risultata prevalentemente **produttiva** in particolare mediante il finanziamento di **piantagioni** con specie a rapido accrescimento.

Normativa europea

il Reg. 269/1979 sull'impiego di 600 miliardi per l'effettuazione di rimboschimenti.
Il Reg. 2088/1985 (Piani integrati mediterranei) e il Reg. 1401/1986 (settore primario per aree del Nord) piano spesa per 360 miliardi (42% a carico della Comunità).
Il Reg. 797/1985
Il Reg. 2080/1992 diretto a incentivare e a migliorare la superficie boscata.
Il Reg. 1257/1999 istituisce una politica per le zone rurali dell'Unione Europea, conferisce alle risorse forestali un ruolo basilare nel perseguire **la gestione sostenibile** delle risorse naturali, oltre ad essere una certezza per una continua fonte di reddito ed occupazione (cfr. artt. 29-32).

L'assetto vincolistico:

L'art. 69 ha trasferito alle Regioni le funzioni relative

- alle **sistemazioni idraulico-forestali**,
- alla determinazione del **vincolo idrogeologico e alla conservazione del suolo.**

In attesa di una revisione della normativa statale in materia di vincoli, la legislazione regionale deve OSSERVARE RDL 3267/1923 sul vincolo idrogeologico **e quindi a una normativa statale dove il bosco è visto in chiave protettiva e di salvaguardia nell'ambito di una economia prettamente agricola.**

La gestione del vincolo per piccoli interventi viene spesso delegata

- ai Comuni, in altri casi
- al parere obbligatorio dei servizi tecnici regionali.
- **Le leggi urbanistiche regionali utilizzano lo strumento del vincolo idrogeologico per il controllo dell'uso del suolo e dell'assetto del territorio.**
- Nelle aree parco, la vincolistica forestale prescinde dallo strumento del vincolo idrogeologico e si attua con proprie pianificazioni e prescrizioni in un quadro spesso più articolato.

accezzione
bosco = altro

RIPARTO DI COMPETENZE- PIANIFICAZIONE

Sguardo Anni '70-'90

PIANIFICAZIONE STATALE PLURIENNALE

L. 8 novembre 1986 n. 752

Legge Pluriennale di spesa per il settore agricolo prevede la redazione dello Schema di **Piano Nazionale Forestale (PNF)** approvato dal CIPE nel 1987

- Il bosco è inteso come risorsa naturale rinnovabile in grado di svolgere **molte funzioni** oltre la produzione legnosa.
- È REDATTO IN RELAZIONE ALLE POLITICHE COMUNITARIE ED I REGOLAMENTI CEE, ESAMINANDO LA SITUAZIONE IN ATTO:
 - ✓ la funzione delle foreste, l'offerta della materia prima legno,
 - ✓ la domanda delle industrie, la potenzialità di sviluppo dei boschi,
 - ✓ le prospettive dell'approvvigionamento dall'estero.
 - ✓ la situazione di degrado e di abbandono dei boschi italiani.

FUNZIONI PROGRAMMATICHE -

OBBIETTIVI PROPRI E

AUTONOMI DEL SETTORE

FORESTALE separatamente dal

Piano Agricolo Nazionale.

- a) **obiettivo guida:** valorizzazione economica e funzionale delle foreste; e b) **obiettivo prioritario:** potenziamento economico del sistema forestale con il coinvolgimento diretto di capitali e attività dei privati;
- e **3 obiettivi specifici:**
 - ☐ intervento pubblico a scopo protettivo e conservativo dei boschi e delle aree naturali degradate;
 - ☐ maggiore integrazione tra agricoltura e foreste;
 - ☐ sviluppo di una più stretta collaborazione tra foreste e industria del legno; incremento dell'autoapprovvigionamento.

PIANIFICAZIONE DELLE REGIONI ORDINARIE

- piani generali forestali,
- piani di indirizzo forestali,

- *piani di assestamento,*
- *piani di riassetto,*

- piani delle utilizzazioni,
- programmi di intervento,
- piani naturalistici.
- Elaborazione di documenti cartografici forestali

I Piani di settore forestale,

- pongono vincoli,
- autorizzano attività economiche compatibili.
- generando una valorizzazione polifunzionale.

il piano di assestamento

o di **riassetto forestale**

asserve a implementare e migliorare le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale e semplifica anche le pratiche autorizzative.

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227

(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57),

Oggi abrogato da **D.LGS. 3 APRILE 2018, N. 34**

- pone come strumento fondamentale per la conservazione e l'incremento dei boschi e delle foreste la «**selvicoltura**» (art. 1),
- attribuendo al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Ministero dell'ambiente il compito di emanare al riguardo apposite «linee guida»
- ed alle Regioni quello di definire le «linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali».

Conseguenze **ACCEZIONE diversificata=** **del bosco.**

Le foreste sono VALUTATE

Non solo come **fonte di attività produttiva**,
legno, sottobosco, ETC.

**Ma ulteriori importanti funzioni
ambientali e socio-economiche.**

- tutelano suolo e terreno,
- ospitano più dei 3/4 delle specie animali e vegetali che compongono la biodiversità terrestre globale
- contrastano gli effetti del cambiamento climatico.
- Profilo sociale e lavorativo- generano guadagno per decine di milioni di persone.
- Sono fonte di cibo e medicine (fitofarmaci)
- Fonte di energia rinnovabile.

Corte Costituzionale 18 aprile 2008, n. 105

la "caratteristica propria dei boschi e delle foreste è quella di esprimere una **multifuambientale**, oltre ad una funzione economico produttiva.

- *Si può dunque affermare che sullo stesso bene della vita, dei boschi e foreste, insistono due beni giuridici: un bene giuridico ambientale in riferimento alla multifunzionalità ambientale del bosco, ed un bene giuridico patrimoniale, in riferimento alla funzione economico produttiva del bosco stesso. [...]*
- *Sotto l'aspetto ambientale, i boschi e le foreste costituiscono un bene giuridico «primario» ed «assoluto», nel senso che la tutela ad essi apprestata dallo Stato, nell'esercizio della esclusiva competenza in materia di tutela dell'ambiente, viene a funzionare come un limite alla disciplina che le Province autonome dettano nelle materie di loro competenza, [...tenuto conto] che le Regioni, nelle competenze loro garantite dalla Costituzione, possano stabilire anche forme di tutela più elevate".*

DIRITTO FORESTALE E AMBIENTALE

Prof. Adabella Gratani

Le AREE PROTETTE

I territori montani:
Comunità/Unioni montane



CENNI - AREE PROTETTE

La **L. 394/1991** "Legge quadro sulle aree protette" propone un sistema di classificazione che distingue le competenze statali da quelle regionali e spetta alla Regione stessa, la definizione dei sistemi di aree protette provinciali e locali.

- E' dato risalto alla pianificazione e al piano del parco
- interessa per alcuni aspetti, anche positivi, il **settore forestale**:

l'art. 1 prevede l'applicazione di metodi di gestione idonei a realizzare un'integrazione tra l'uomo e l'ambiente e la salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali; l'art. 7 stabilisce che le aree protette hanno priorità nella concessione degli incentivi anche per l'attività forestale; l'art. 9 prevede la possibilità di assunzione di operai e tecnici con il Contratto nazionale di lavoro del settore agroforestale; l'art. 14 prevede la redazione di un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili tra le quali è citata la selvicoltura.

La legge-quadro 394/1991 è stata modificata ed integrata con la **L. n. 426 del 9 dicembre 1998** "Nuovi interventi in campo ambientale",

- Stato, Regioni, Enti Locali e Comunità dei Parchi, promuovono patti territoriali;
- Ministero dell'Ambiente promuove la tutela dei Parchi (nazionali e regionali) dell'arco alpino, dell'Appennino, delle isole, e delle aree protette marine, tramite accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili;
- l'istituzione dei nuovi parchi nazionali e riserve naturali statali, saranno effettuate d'intesa con le Regioni.
- riconduce la politica dei Parchi in un'ottica di sistema, in cui, in particolare, le azioni di sviluppo ecocompatibile riferite ai Parchi alpini, appenninici e delle isole minori, possono trovare attuazione attraverso la programmazione negoziata.

I territori montani: Comunità/Unioni montane

La **L. 25 luglio 1952 n. 991** introduce, per le aree montane, agevolazioni fiscali, contributi per le opere di miglioramento fondiario, mutui agevolati e istituisce, inoltre, i Comprensori e i Consorzi di bonifica montana.

La **L. 3 dicembre 1971 n. 1102** "Nuove norme per lo sviluppo della montagna" ha previsto la costituzione delle **Comunità Montane** operanti in territori omogenei come Enti di diritto pubblico. **Le Regioni hanno provveduto con leggi proprie a istituire le Comunità Montane definendone il territorio.**

Con la **L. 23 marzo 1981 n° 93** è sancita la previsione annuale dei fondi per l'attuazione della L 1102/1971 nella Legge Finanziaria dello Stato.

La **L. 142/1990** sull'"Ordinamento delle Autonomie Locali" di fatto **trasforma le Comunità Montane in Enti Locali, e le loro competenze vengono così ampliate.**

Legge 97 del 1994, "Nuove disposizioni per le zone montane" che prevede l'istituzione di un **FONDO** Nazionale della Montagna, presso il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, **con lo scopo di garantire la tutela ambientale e lo sviluppo di attività integrate che rivitalizzino i territori montani.**

GLI INTERVENTI RIGUARDANO: · integrità delle aziende agricole; · acquisto delle proprietà; · tutela ambientale, concessione di contributi a imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, per la realizzazione di piccole opere di manutenzione ambientale all'interno delle proprietà agro-silvo-pastorali; · **gestione del patrimonio forestale** anche con notevole semplificazione delle normative sul lavoro; · tutela dei prodotti tipici (anche in applicazione del Reg. 2081/1992).

- Le funzioni prioritarie di questi Enti si identificano nella gestione del patrimonio forestale, nella promozione di **Consorzi forestali anche in forma coattiva**, nella fornitura di assistenza tecnica, nel monitoraggio ambientale.

La **legge 3 agosto 1999 n. 265** "Disposizioni in materia d'autonomia e ordinamento degli Enti Locali, nonché modifiche alla L142/90". **Le Comunità Montane vengono definite unioni montane cioè Enti Locali, costituiti fra Comuni montani e parzialmente montani, per la valorizzazione delle zone montane per l'esercizio di funzioni proprie, di funzioni delegate e per l'esercizio associato delle funzioni comunali.** L'organo rappresentativo e quello esecutivo delle C.M. composto da Sindaci, Assessori o Consiglieri dei Comuni partecipanti, mentre il presidente può cumulare la carica con quella di Sindaco di uno dei comuni della Comunità Montane.

**DIRITTO
FORESTALE E
AMBIENTALE**

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione

